

FIPSAS - PESCA DI SUPERFICIE

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE delle Linee-Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f) e g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.

PREMESSA

- Visto il DPCM del 26 aprile u.s. che all'art. 1 lettere f) e g) sancisce:

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

- Viste le Linee Guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali;

- Vista la Circolare del 29 aprile 2020 sulle " Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività ";

tutto ciò premesso, il Comitato di Settore Pesca di Superficie FIPSAS redige il presente Protocollo che viene approvato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato.

AMBITO DI ATTUAZIONE

Il presente Protocollo d'attuazione si applica nelle sessioni di allenamento di tutte le discipline di Pesca Sportiva di Superficie.

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Insieme al presente protocollo di attuazione la FIPSAS pubblica elenco degli atleti di interesse nazionale per il Settore Sportivo Pesca di Superficie ed idonea certificazione da esibire in caso di controllo e per gli usi consentiti dalla legge.

Considerate le caratteristiche dell'agente virale SARS-CoV-2, le modalità di trasmissione ed i sintomi rilevati ed in seguito alla valutazione del rischio al quale si sottopone un atleta che svolge attività sportiva all'aperto ed in particolare la pesca di superficie, sono state individuate delle misure di prevenzione e protezione atte a contenere il rischio stesso.

Si menziona, a tal proposito, il Report presentato dal CONI al Ministro Spadafora, redatto dal Politecnico di Torino "Lo sport riparte in sicurezza", che ordina gli sport per livello di rischio e che classifica la pesca sportiva come "sport a rischio 0".

L'allenamento è previsto solo se individuale, a meno che non si tratti di persone conviventi, con mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

Per la natura stessa dei luoghi in cui si svolge la pesca sportiva, esclusivamente all'aria aperta, non sono previste particolari criticità dei siti di allenamento, prescrivendo comunque ed in modo assoluto il divieto di assembramento in luoghi di transito o sosta prima del raggiungimento del sito di pesca o sul sito stesso.

Al fine di svolgere l'allenamento, è consentito spostarsi con mezzi di trasporto, sempre individualmente, per raggiungere il luogo individuato per esercitare tale attività. Non è consentito svolgere allenamenti fuori dalla propria Regione.

Le principali misure di prevenzione del contagio da adottare oltre al distanziamento sociale, anche nel caso in cui l'allenamento si svolga a bordo di imbarcazioni, sono:

- igienizzare frequentemente le mani (si consiglia l'uso di soluzione detergente) e dell'attrezzatura sportiva e di tutte le superfici con le quali si viene a contatto;
- indossare guanti mono uso, mascherine o visiere;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire o tossire in un fazzoletto o nella piega interna del gomito
- bere solo da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;

- non disperdere nell'ambiente fazzolettini di carta o altri materiali usati;
- non consumare cibo sul sito di pesca o in aree comuni.

Nel caso in cui l'allenamento si svolga in un impianto sportivo, il responsabile, gestore o proprietario, dello stesso dovrà:

- adottare regole di accesso, transito e stazionamento nel sito che evitino assembramenti o contatti nelle aree di pesca o nelle zone comuni;
- prevedere delle comunicazioni informative da affiggere nel sito sportivo, in particolare nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di pesca;
- prevedere sistemi di raccolta dedicati ai rifiuti potenzialmente infetti e di smaltimento in sicurezza (fazzoletti monouso, mascherine/visiere etc.);
- prevedere pulizia e sanificazione giornaliera del sito;
- vietare contatti ravvicinati tra operatori, guardie e atleti;
- vietare lo scambio di attrezzatura sportiva;
- adottare procedure di organizzazione, controllo e vigilanza favorendo tecnologie digitali;
- prevedere luoghi di isolamento temporaneo per coloro che dovessero manifestare l'insorgere di sintomi durante l'attività di pesca;
- prevedere una procedura temporanea di trattamento per coloro che dovessero manifestare l'insorgere di sintomi durante l'attività sportiva.

Si raccomanda il più assoluto rispetto del presente Protocollo di attuazione, delle suddette Linee Guida e di tutta la normativa sopra menzionata che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Roma, 08 maggio 2020